

Il TAR Lazio, con sentenza n. 1021 del 27 gennaio 2014, ha dato ragione a due condomini romani che si erano appellati alla giustizia amministrativa contro l'installazione di un'antenna per la telefonia mobile a meno di 40 metri dagli edifici scolastici, in violazione delle distanze minime previste dalla normativa vigente.

Il Giudice ha disposto l'annullamento dell'autorizzazione all'installazione dei ripetitori, rilasciata per silenzio-assenso dal Comune di Roma alla società di telefonia mobile, in quanto, peraltro, il Municipio interessato non era stato messo nelle condizioni di prendere parte al procedimento amministrativo, nonostante la sua partecipazione fosse prevista dal Codice delle Telecomunicazioni e dal protocollo d'intesa siglato tra comune e operatori telefonici.

Accolto dunque il ricorso presentato dai due condomini. Le antenne di telefonia mobile vanno installate a distanza di sicurezza dalle scuole e dagli altri "siti sensibili" a tutela della salute. Inoltre, il silenzio-assenso non può dirsi formato quando non sia stato acquisito un parere necessario o, come nella fattispecie, sia stata addirittura saltata un'intera fase istruttoria, in violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Il fatto – Il Comune di Roma autorizzava per silenzio-assenso l'installazione di una stazione radio di telefonia cellulare in un quartiere popolare, a ridosso di due edifici adibiti a scuola materna e a scuola elementare, senza osservare le distanze minime previste dall'art. 87 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle Telecomunicazioni) e dal Protocollo di intesa stipulato tra il comune e le società concessionarie di telefonia mobile. A seguito di un controllo, si accertava altresì che il competente dipartimento del comune, anziché inviare la domanda di autorizzazione della società di telefonia al Municipio nel cui territorio sarebbe stata installata l'antenna (affinché quest'ultimo potesse partecipare al procedimento), aveva inviato la documentazione predetta ad un altro Municipio del tutto estraneo al procedimento.

Per tali motivi, due condomini residenti in zona decidevano di ricorrere al TAR, denunciando:

- 1) la violazione delle norme in materia di silenzio assenso e di partecipazione al procedimento amministrativo, con particolare riferimento al Protocollo di intesa, che prevede l'obbligo di intervento del Municipio nella cui area è stata installata l'antenna, affinché lo stesso sia posto in "condizione di esprimere rilievi sul progetto al fine di completare la fase istruttoria";
- 2) la violazione delle norme che espressamente vietano l'installazione di antenne nell'immediate vicinanze di scuole e centri intensamente abitati.

La formazione del silenzio-assenso – La questione principale al vaglio del Giudice amministrativo ha per oggetto il procedimento di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di telefonia mobile, con particolare riferimento alla formazione del "silenzio-assenso" da parte dell'amministrazione interessata. La procedura da seguire è quella prevista dall'art. 87 del D.lgs. n. 259/2003, che prevede l'obbligo per l'amministrazione che riceve la domanda di autorizzazione di istruire il procedimento entro il termine di 90 giorni, dovendosi ritenere accolte per silenzio assenso le autorizzazioni non espressamente adottate entro tale termine. Nel caso di specie, tale procedura va integrata con quanto stabilito dal Protocollo (intercorso fra Comune di Roma e società concessionarie del servizio di telefonia mobile) e dall'Addendum, da cui si evince l'obbligo per il Comune di informare il Municipio ove sorgerà l'installazione dell'impianto in questione, in modo tale da consentire, per il tramite del municipio, un'effettiva informazione e partecipazione dei cittadini che abitano nel circondario.

È necessaria la partecipazione dei cittadini attraverso le istituzioni territorialmente competenti – Il TAR ha accertato la mancata formazione del silenzio assenso in quanto il Comune non ha

provveduto a coinvolgere il Municipio interessato, secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa. Dagli atti prodotti in giudizio, infatti, risulta che il Municipio non è stato messo in condizione di partecipare al procedimento, in quanto informato della domanda di autorizzazione solo dopo che era decorso il termine di 90 giorni e, quindi, quando il procedimento si era già concluso con l'adozione dell'autorizzazione all'installazione dell'antenna per silenzio assenso. Il Municipio, dunque, non ha potuto contribuire al procedimento e non ha potuto produrre la documentazione attestante l'esistenza di edifici scolastici nelle vicinanze dell'impianto autorizzato ed il mancato rispetto delle distanze, circostanze queste che sarebbero confluite nell'adozione di un formale atto di dissenso, che avrebbe impedito al Comune il rilascio dell'autorizzazione. Dunque, conclude il TAR, "si configura la violazione e falsa applicazione dell'articolo 87 del D.lgs. n. 259/2003 con l'autorizzazione in silenzio assenso all'installazione della stazione radio-base al servizio di impianti di telefonia mobile laddove il procedimento non ha garantito la partecipazione tempestiva del Municipio interessato, mentre lo prevede il protocollo d'intesa stipulato ad hoc dal Comune con gli operatori del settore".

Violazione delle distanze minime dalle scuole – L'altro punto del ricorso attiene al mancato rispetto delle distanze minime dalle scuole o dai centri intensamente abitati, richieste dalla legge al fine di prevenire eventuali rischi che potrebbero derivare alla salute dei cittadini. Anche in questo caso, valutati i fatti di causa, i giudici hanno accertato che tale impianto non aveva osservato le distanze minime previste dal Codice delle Telecomunicazioni e dal Protocollo d'intesa, in quanto l'antenna era stata posizionata a meno di 40 metri da una scuola materna e da un istituto comprensivo di scuola media ed elementare. L'autorizzazione oggetto di ricorso, dunque, va considerata illegittima anche da questo punto di vista.